



## COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

Reggio Emilia, 20/03/2022

# EMENDAMENTO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE PER TELEFONIA MOBILE

## DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI

### Premesso che

Nella proposta di regolamento al TITOLO II. NORME PROCEDURALI, LOCALIZZATIVE E TECNICHE RELATIVE AI NUOVI IMPIANTI viene presentato **Articolo 7.5 Modalità di pubblicizzazione**

*5. I gestori, al momento della presentazione del Programma Annuale o delle domande relative alle singole installazioni devono presentare due versioni della documentazione, di cui una espressamente redatta per la pubblicazione, nella quale vengano omessi i dati della documentazione tecnica che non possono essere diffusi, così come previsto dalla vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale. Nel caso di consegna di una unica versione questa sarà considerata idonea alla pubblicazione.*

### Valutato che

Vista la sentenza del TAR LAZIO N. 01064/2021 che si allega al presente documento.

### Considerato che

Il nuovo regolamento collide con l'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 a tenore del quale: *“Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.*

L'amministrazione non può opporre il segreto industriale del gestore a discapito del cittadino che per motivi di salute richiede la documentazione dell'impianto.

## SI EMENDA L'ARTICOLO 7 COMMA 5 COME SEGUE

### Articolo 7.5 Modalità di pubblicizzazione

*5. I gestori, al momento della presentazione del Programma Annuale o delle domande relative alle singole installazioni devono presentare due versioni della documentazione, di cui una espressamente redatta per la*

*pubblicazione, nella quale vengano omissi i dati della documentazione tecnica che non possono essere diffusi, così come previsto dalla vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale. Nel caso di consegna di una unica versione questa sarà considerata idonea alla pubblicazione.*

*Deve comunque essere garantito ai cittadini interessati da nuovi siti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Viene quindi garantito l'inoltro dei documenti completi per i cittadini che facciano uso dell'accesso civico.*

I consiglieri comunali  
Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli

Pubblicato il 27/01/2021

N. 01064/2021 REG.PROV.COLL.

N. 07852/2020 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 7852 del 2020, proposto da Simona Fancello, Maurizio Macellari, Augusto Angelelli, Monia Rizzuto, rappresentati e difesi dall'avvocato Carmine Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Paganica 13;

contro

Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

A.R.P.A. Lazio, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Lupo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Iliad Italia S.p.A. non costituita in giudizio;

per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio rigetto di Roma Capitale sull'istanza di accesso agli atti e ai documenti amministrativi richiesti con istanza del 7.08.2020, formulata ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, nonché del diniego espresso da A.R.P.A. Lazio con le determinazioni prot. n. 0055332 del 08.09.2020 e prot. n. 0055728 del 10.09.2020, entrambe recanti "notifica a controinteressati in merito ad istanza di accesso agli atti", con le quali l'amministrazione ha ritenuto "non ostensibili" gli atti e i documenti amministrativi richiesti con l'apposita istanza del 7.08.2020;

nonché, per la condanna di Roma Capitale e di A.R.P.A. Lazio all'esibizione e al rilascio di copia degli atti e dei documenti amministrativi richiesti dagli odierni ricorrenti con l'istanza del 7.08.2020

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di A.R.P.A. Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 la dott.ssa Silvia Coppari e uditi, mediante collegamento da remoto (videoconferenza) ex art. 25 del d.l. n. 137/2020, i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Con l'odierno gravame (notificato il 6 ottobre 2020 e depositato il successivo 8 ottobre), i ricorrenti specificati in epigrafe, avendo inoltrato alle competenti Amministrazioni (odierne resistenti), in data 7.08.2020, un'istanza ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990, di accesso agli atti e ai documenti amministrativi del procedimento di autorizzazione di una specificata stazione radio base installata nelle vicinanze delle loro abitazioni, senza ottenere una risposta esaustiva, hanno chiesto l'accertamento dell'illegittimità e il conseguente annullamento del silenzio rigetto serbato da Roma Capitale, nonché del diniego espresso opposto da A.R.P.A. Lazio, con le determinazioni prot. n. 0055332 del 08.09.2020 e prot. n. 0055728 del 10.09.2020, chiedendo la condanna di tali Amministrazioni all'esibizione dei documenti medesimi.

1.1. In particolare, con l'istanza del 7.08.2020, i ricorrenti avevano chiesto, nella loro qualità di residenti nel territorio del "Municipio X" di Roma in prossimità dell'area (sita in vicolo dei Monti di San Paolo n. 46) in cui la società Iliad s.p.a. ha recentemente installato una stazione radio base di telefonia mobile, l'acquisizione, oltre che dei vari atti autorizzativi eventualmente già adottati dalle amministrazioni competenti, anche delle schede tecniche della SRB suddetta, al fine di valutare le eventuali iniziative giudiziarie da adottare avverso le determinazioni assunte a tutela dei propri diritti. Segnatamente, i ricorrenti avevano chiesto l'acquisizione degli atti così specificati:

a) la domanda presentata dalla società concessionaria riguardante la richiesta di autorizzazione all'installazione della stazione radio base in vicolo dei Monti di San Paolo n. 46;

b) la documentazione allegata a corredo della domanda, ivi compreso il progetto e tutte le specifiche tecniche allegate dalla società concessionaria;

c) gli atti e i provvedimenti autorizzatori eventualmente rilasciati sotto il profilo edilizio, urbanistico e paesaggistico ai fini dell'installazione della stazione radio base in vicolo dei Monti di San Paolo n. 46;

d) le autorizzazioni rilasciate per l'installazione della stazione radio base in vicolo dei Monti di San Paolo n. 46;

e) gli atti e i provvedimenti autorizzatori, compresi atti di nulla-osta, eventualmente rilasciati alla società concessionaria in relazione al vincolo aeroportuale che contraddistingue l'area di vicolo dei Monti di San Paolo n. 46.

1.2. L'A.R.P.A. Lazio, con le determinazioni impugnate, ha motivato il proprio dissenso all'accesso alle *“schede tecniche allegare ai pareri tecnici preventivi e ogni altra documentazione in possesso dell'Agenzia relativamente alla SRB sita in vicolo dei Monti di San Paolo 46 a Roma”*, *“in ragione di quanto previsto dall'art. 24, comma 6, lett. d), della Legge n. 241/90 secondo il quale il diritto di accesso è escluso quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono”*, e ciò tenuto conto di quanto dichiarato dalla controinteressata Iliad s.p.a. con nota Prot. 54480 del 03/09/2020.

1.3. Roma Capitale, per parte sua, ometteva di riscontrare espressamente la suddetta domanda di accesso.

2. I ricorrenti, ribadita l'attualità del proprio interesse *“a conoscere gli atti autorizzativi e la documentazione ad essa connessa, anche e soprattutto al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di legge e regolamentari per la sua installazione”*, e, in particolare, *“la descrizione dell'impianto, le caratteristiche fisiche dell'antenna, la sua localizzazione e configurazione, l'eventuale adozione di misure di mitigazione rispetto all'ambiente in cui si inserisce l'installazione, gli elaborati grafici in relazione al contesto”*, hanno censurato tanto il diniego espresso di A.R.P.A., quanto il silenzio serbato da Roma Capitale, per violazione dei fondamentali principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa: non potrebbe, infatti, dubitarsi della sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale in capo agli odierni ricorrenti, *“relativo alla tutela della propria salute rispetto alla ravvicinata esposizione ai campi elettromagnetici generati dalla S.R.B., nonché al nocimento per le rispettive proprietà immobiliari derivante dall'installazione nelle immediate vicinanze di un traliccio di altezza pari a circa 30 mt”*.

3. Si sono costituite in giudizio sia Roma Capitale sia l'A.R.P.A. Lazio chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.

3.1. In particolare l'A.R.P.A. ha precisato in fatto:

a) di aver, con nota prot. n. 54105 del 2.09.2020, accolto parzialmente l'istanza del 7.08.2020 avendo trasmesso il parere tecnico preventivo prot. n. 82756 del 31.12.2019 rilasciato a Iliad Italia s.p.a. (con nota prot. n. 54105 del 02.09.2020);

b) tenuto conto della ulteriore richiesta concernente le *“schede tecniche allegare ai pareri tecnici preventivi”*, di aver dapprima inoltrato l'istanza a Iliad quale controinteressata (con nota prot. n. 54098 del 02.09.2020), ricevendo (con nota prot. ARPA n. 54480 del 03.09.2020) l'opposizione di quest'ultima alla ostensione dei dati richiesti rilevando una possibile violazione della normativa vigente in materia di tutela del trattamento di dati personali e del *“principio di minimizzazione”* tenuto conto della quantità e qualità di dati personali contenuti nelle istanze di autorizzazione ex art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003;

c) di aver quindi comunicato con nota prot. n. 55728 del 10.09.2020 agli istanti il diniego all'accesso concernente l'ulteriore documentazione richiesta, in ragione di quanto previsto dall'art.

24, comma 6, lettera d), della Legge n. 241/90, con particolare riferimento agli interessi industriali e commerciali richiamati dall'articolo stesso.

Tanto precisato, il diniego parziale sarebbe stato assunto sulla base di un bilanciamento degli interessi contrapposti (interesse pubblico alla conoscibilità, da un lato, e danno all'interesse-limite, pubblico o privato, alla segretezza e/o alla riservatezza, dall'altro), operato in (asserita) coerenza con i principi affermati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 10 del 2.04.2020.

3.2. In data 20.10.2020 (e dunque successivamente alla proposizione del ricorso), il dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale riscontrava l'istanza di accesso agli atti formulata in data 7.08.2020, mettendo a disposizione dei richiedenti il "fascicolo" degli atti del procedimento autorizzativo della S.R.B. (cfr. verbale del 20.10.2020 e relativo elenco degli atti oggetto di accesso).

3.3. Con memoria del 28 novembre 2020, i ricorrenti, pur dando atto dell'avvenuto accesso, in corso di giudizio, a gran parte degli atti richiesti, evidenziavano che non era stata ancora consentita l'acquisizione degli atti di competenza di A.R.P.A. Lazio *"specificamente vertenti sul campo elettromagnetico generato dal ripetitore"*. Pertanto insistevano nella richiesta di esibizione e di rilascio copia degli atti e dei documenti in questione.

4. Alla camera di consiglio del 15 dicembre 2020, dopo rituale discussione della causa mediante collegamento da remoto ex art. 25 del d.l. n. 137/2020, la causa passava in decisione.

5. Preliminarmente occorre dare atto che, a seguito del riscontro del 20 ottobre 2020 da parte di Roma Capitale, è stato consentito in corso di causa l'accesso al *"fascicolo relativo alla richiesta d'installazione della stazione radio base in via di monti di San Paolo n. 46 della società Iliad Italia s.p.a."*, con consegna anche del *"contratto di locazione"* (al cui accesso Iliad aveva fatto espressa opposizione), omettendo esclusivamente *"l'accesso al documento di analisi d'impatto elettromagnetico"*. Pertanto, deve essere dichiarata, con riferimento ai suddetti atti, la parziale cessazione della materia del contendere.

6. Rimane da decidere quindi in ordine alla legittimità del diniego all'accesso opposto sia da Roma Capitale sia dall'A.R.P.A. con riguardo al *"documento di analisi di impatto elettromagnetico"* in quanto quest'ultimo includerebbe (in tesi) *"informazioni sensibili sotto il profilo commerciale e industriale"* (cfr. nota prot. QI20200123587 di Roma Capitale del 2.11.2020, in atti).

6.1. Il ricorso è, *in parte qua*, fondato per i motivi di seguito esposti.

6.2. L'odierna richiesta di accesso alle schede tecniche e, in particolare, al documento di *"analisi dell'impatto elettromagnetico"* posta a base delle autorizzazioni rilasciate per la SRB in oggetto, è stata avanzata ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 a tenore del quale: *"Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"*.

6.3. L'interesse fatto valere dai richiedenti (odierni ricorrenti) è infatti quello di acquisire gli elementi conoscitivi essenziali, anche sul piano tecnico, per valutare le eventuali azioni giudiziarie da intraprendere a tutela della propria *"salute"* e dei propri diritti immobiliari a seguito

dell'installazione di una SRB di circa 40 metri di altezza ad una distanza inferiore "ai 50 metri" dalle loro abitazioni.

6.4. A fronte di una siffatta richiesta, il diniego opposto dalle amministrazioni resistenti risulta formalmente motivato in base all'art. 24, comma 6, lettera d), secondo cui: "*Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: (omissis) d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono*".

6.5. Ebbene, occorre rilevare, innanzitutto, al riguardo, che l'art. 24, comma 7, sancisce la regola della "prevalenza", ai fini dell'accesso, del diritto alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici sulle contrapposte esigenze sottese alle cause di esclusione di cui ai precedenti commi, ivi comprese quelle di cui all'art. 24, comma 6, lettera d).

6.6. Né potrebbe dubitarsi, nel caso in esame, della stretta funzionalità dell'accesso ai documenti specificamente indicati dai richiedenti alla salvaguardia di posizioni soggettive qualificate concernenti "la tutela della propria salute rispetto alla ravvicinata esposizione ai campi elettromagnetici generati dalla S.R.B.", così come l'eventuale pregiudizio economico derivante alle "rispettive proprietà immobiliari", potendosi quindi escludere che si tratti di una domanda di accesso fondata su esigenze difensive non idoneamente enunciate.

6.7. Per converso, le pretese motivazioni di segretezza poste a tutela di "*informazioni sensibili sotto il profilo commerciale e industriale*" non sono state adeguatamente individuate né dalle resistenti in sede di diniego, né da parte del titolare del dato quando ha formalizzato la propria opposizione, essendosi la controinteressata limitata ad eccepire, genericamente, l'esistenza di segreti commerciali e/o industriali riferiti allo "*sviluppo della rete*". Sicché non è dato comprendere per quali specifiche ragioni l'ostensione del documento di analisi dell'impatto elettromagnetico potrebbe (in tesi) pregiudicare i suddetti profili.

A ciò va aggiunta l'inconferenza, nella fattispecie *de qua*, del parere n. 1 del 3 gennaio del 2019 del Garante per la protezione dei dati personali, posto che esso riguarda esclusivamente i limiti alla conoscibilità di informazioni sensibili (contenute in atti di SCIA o di CILA) da opporre all'accesso civico generalizzato. Nel caso in esame, invece, l'accesso è funzionalmente collegato ad un interesse difensivo qualificato e ritenuto, di regola, prevalente dall'ordinamento ex art. 24, comma 7, citato.

7. In conclusione, tenuto conto dell'accesso parziale ai documenti richiesti con l'istanza del 7 agosto 2020, consentito in corso di causa da Roma Capitale (in data 20 ottobre 2020), va dichiarata *in parte qua* la cessazione della materia del contendere, mentre per la restante parte il ricorso va accolto, con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti a prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti ulteriori richiesti con l'istanza del 7 agosto 2020 (negati dall'A.R.P.A. con le determinazioni impugnate) e, segnatamente: di tutte le "schede tecniche" allegate alla richiesta di autorizzazione della SRB e del "documento di analisi d'impatto elettromagnetico" della SRB medesima. Per l'effetto, va ordinato a A.R.P.A. Lazio di esibire gli atti in questione, anche mediante estrazione di copia e salva la corresponsione del costo di riproduzione, nel termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione e/o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- a) dichiara in parte la cessazione della materia del contendere;
- b) lo accoglie per la restante parte e, per l'effetto, accerta il diritto dei ricorrenti a prendere visione ed estrarre copia dei documenti specificati in motivazione ordinando a A.R.P.A. Lazio di esibire gli atti in questione, anche mediante estrazione di copia e salva la corresponsione del costo di riproduzione, nel termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione e/o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.

Condanna Roma Capitale e A.R.P.A. Lazio al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in complessive euro 2.000,00 (duemila/00), da suddividere in parte uguali fra le Amministrazioni resistenti, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto ex art. 25 del d.l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Silvia Coppari, Consigliere, Estensore

Roberta Mazzulla, Referendario

L'ESTENSORE  
Silvia Coppari

IL PRESIDENTE  
Donatella Scala

IL SEGRETARIO